

## Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (del 16 dicembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5355 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2003 n. 5355 R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

Capitolo I  
**Generalità**

### Scopo

**Art. 1** La presente legge disciplina le aggregazioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni.

### Obiettivi delle aggregazioni

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

<sup>2</sup>Le aggregazioni sono promosse in particolare:

- a) per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;
- b) per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;
- c) per perseguire, tenendo conto delle indicazioni del Piano direttore cantonale, nell'ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria e un corretto ordinamento del territorio cantonale;
- d) per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;
- e) per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- f) per ridurre il numero dei Consorzi.

### Aggregazione e separazione

**Art. 3** La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

- a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
- b) l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).

Capitolo II  
**Procedura di aggregazione**

### Avvio della procedura

#### a) su istanza

**Art. 4** <sup>1</sup>Le domande ai sensi dell'art. 3 lett. a e b formulate da uno o più Legislativi comunali, da uno o più Municipi o da 1/10 di cittadini di almeno due Comuni interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato esamina l'istanza e, se non manifestamente incompatibile con gli obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione, entro sei mesi vi da seguito avviando uno studio d'aggregazione di cui definisce il comprensorio. Contro la decisione negativa del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio da parte dei Municipi, Legislativi e cittadini interessati entro il termine di 30 giorni.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato nomina di regola una commissione, che entro il termine fissato allestisce lo studio e, sentiti i Municipi, lo sottopone al Consiglio di Stato.

Sono riservate diverse modalità operative stabilite dal Consiglio di Stato.

#### **b) d'ufficio**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio, definendone il comprensorio.

È applicabile l'art. 4 cpv. 3.

<sup>2</sup>Sono riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

#### **Preavvisi comunali**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esamina lo studio d'aggregazione e trasmette la sua proposta con uno o più scenari di aggregazione ai Municipi dei Comuni interessati, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.

<sup>2</sup>Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.

<sup>3</sup>Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.

#### **Proposta del Consiglio di Stato**

**Art. 7** Il Consiglio di Stato sottopone la sua proposta al Gran Consiglio.

#### **Decisione del Gran Consiglio**

##### **a) in generale**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il Gran Consiglio decide, secondo l'interesse generale, sulla proposta di aggregazione.

<sup>2</sup>Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune, il circolo cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.

##### **b) preavvisi assembleari non favorevoli**

**Art. 9** Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:

- a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
- b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;
- c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.

### **Capitolo III**

#### **Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio**

##### **Requisiti**

**Art. 10** <sup>1</sup>Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni:

- a) le frazioni o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un'entità territoriale coerente;
- b) la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi dell'art. 2.

<sup>2</sup>Sono applicabili per analogia gli art. 4, 6, 7, 8 cpv. 1 e 2.

### **Capitolo IV**

#### **Costituzione del nuovo Comune**

##### **Elezioni dei poteri Comunali**

##### **Termini**

**Art. 11** <sup>1</sup>Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato provvede entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei poteri comunali.

<sup>2</sup>Se il termine di elezione viene a cadere nell'ultimo anno di legislatura o se la costituzione concerne parti o frazioni di un Comune, la nomina avviene in concomitanza con le elezioni generali.

<sup>3</sup>Se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere da queste nei Comuni del comprensorio d'aggregazione.

<sup>4</sup>Sono riservati i disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

#### **Entrata in funzione del nuovo Comune**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni aggregati o prendere ulteriori provvedimenti.

<sup>3</sup>Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.

#### **Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni**

**Art. 13** <sup>1</sup>Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.

<sup>2</sup>Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.

#### **Definizione dei rapporti patrimoniali**

**Art. 14** Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

#### **Rapporti d'impiego**

**Art. 15** <sup>1</sup>Tutti i rapporti di lavoro riguardanti Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in carica del Municipio del nuovo Comune.

Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

<sup>2</sup>Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

<sup>3</sup>È riservata la corresponsione dell'indennità prevista dalla Legge concernente l'organico dei segretari.

<sup>4</sup>È riservata la corresponsione di un'indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.

#### **Regolamenti comunali**

**Art. 16** <sup>1</sup>Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

<sup>2</sup>Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

<sup>3</sup>Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l'art. 15.

<sup>4</sup>Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

#### **Piani Regolatori**

**Art. 17** Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

#### **Consorzi, Enti pubblici e privati**

**Art. 18** <sup>1</sup>A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

<sup>2</sup>Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.

<sup>3</sup>Sono inoltre riservate disposizioni transitorie particolari del Consiglio di Stato.

### **Capitolo V Aiuti finanziari**

#### **Scopi**

**Art. 19** <sup>1</sup>Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:

- a) il risanamento finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso la riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo Comune una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- b) la riduzione, sino al massimo del 50%, delle differenze tra i Comuni dell'ammontare del debito pubblico e degli investimenti obbligati ancora da realizzare;
- c) il sussidiamento di investimenti particolarmente importanti per il nuovo Comune;
- d) in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli riduzioni di sussidi o aumenti di partecipazioni comunali ai sensi degli art. 11 e 12 LPI conseguenti all'aggregazione.

<sup>2</sup>I Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l'equilibrio finanziario della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il debito pubblico.

### **Forme dell'erogazione**

**Art. 20** <sup>1</sup>L'aiuto finanziario può essere erogato tramite:

- versamenti in capitale;
- il condono di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone;
- l'esenzione totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone;
- la maggiorazione o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli art. 11 e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo di un quadriennio.

<sup>2</sup>Il decreto di aggregazione stabilisce l'entità e le modalità dell'aiuto.

<sup>3</sup>Gli aiuti finanziari previsti all'art. 20 cpv. 1 lett. a sono calcolati tenuto conto del contributo transitorio versato in rata unica previsto dall'art. 21 cpv. 6 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

<sup>4</sup>Sono inoltre riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

### **Finanziamento degli aiuti**

**Art. 21** <sup>1</sup>Gli aiuti alle aggregazioni previsti dagli art. 20 e 21 sono di regola finanziati mediante un credito quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

<sup>2</sup>La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.

## **Capitolo VI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Disposizioni transitorie: procedure in corso**

**Art. 22** La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 23** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Pubblicata nel BU **2004**, 55.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 13 febbraio 2004 - BU 2004, 55.